

COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA (PROVINCIA DI SIENA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale n°. 9 del 03/03/2026

Oggetto : REGOLAMENTO PER LE CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DELL'ACQUA TERMALE DI BAGNO VIGNONI. APPROVAZIONE MODIFICHE.

L'anno **duemilaventisei** e questo di **03** del mese di **marzo** alle ore **18:30**, nella sede del Comune, previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge e l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi e disposizioni statutarie, sono stati convocati a seduta i componenti il Consiglio:

Proceduto all'appello nominale risultano :

		PRESENTE	ASSENTE
1	BARTOLI MARCO	Sindaco	P
2	ZALI JURI	Consigliere	P
3	MARTORELLI MADY	Consigliere	P
4	SASSETTI JURI	Consigliere	A
5	FORMICHI FEDERICO	Consigliere	P
6	ROSSI SABRINA	Consigliere	P
7	DRAGUSANU MIHAI	Consigliere	A
8	ZAMPERINI DAVIDE	Consigliere	P
9	CRESTI CLAUDIO	Consigliere	P
10	BOTTAI LAURA	Consigliere	P
11	BETTOLLINI NICOLA	Consigliere	P
	TOTALE	9	2

Assiste il Segretario Generale Dott. **Dott. Giannicola Simari**

Presenti n. **9** - assenti n. **2** - non in carica n. **0** - Totale Componenti n. **11**

In attuazione delle misure organizzative adottate dal Consiglio comunale con deliberazione n. 49 del 16/09/2020 la presente seduta si svolge in parte in videoconferenza con sistema che consente il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 10 del Regolamento per la disciplina delle riprese audio-visive, videoconferenza da remoto, pubblicazione e trasmissione delle sedute del Consiglio comunale e di Giunta comunale, nonché delle Commissioni. Il Segretario comunale accerta la presenza dei seguenti componenti in collegamento: Zali, Zamperini, Bottai.

Assume la Presidenza Marco Bartoli nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'Ordine del Giorno.

Assiste alla seduta il Segretario comunale Dott. Giannicola Simari.

Partecipano alla seduta l'assessore esterno senza diritto di voto Marileno Franci e l'assessore

COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA

(PROVINCIA DI SIENA)

esterno senza diritto di voto Cecilia Maramai.

Il Presidente pone in esame l'argomento iscritto al punto 9 delle proposte all'O.d.G., ed indicato in oggetto come da proposta di deliberazione agli atti. La discussione che ne segue verrà separatamente verbalizzata in forma sintetica e sarà posta in approvazione nella successiva seduta contestualmente alla approvazione del presente verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

CHE con atto rep. 323, registrato a Montepulciano il 31.08.2000 al n. 120 serie 2V, è stata trasferita la concessione mineraria denominata "Bagno Vignoni" dalla Sig.ra Vittoria Bonelli Zondadari in favore dell'Amministrazione Comunale;

CHE con decreto dirigenziale – Regione Toscana- n. 5246 del 27.09.2000 tale concessione è stata trasferita e intestata definitivamente in favore dell'Amministrazione Comunale;

CHE per valorizzare le risorse idro-termali di Bagno Vignoni è stato richiesto alla Regione Toscana un ampliamento della concessione mineraria in argomento ai sensi della L.R. 86/94;

CHE in data 12.09.2001 l'Amministrazione Provinciale di Siena U.O. Vincolo Idrogeologico ha espresso parere di massima favorevole sulla richiesta sopra indicata;

CHE la procedura di ampliamento della concessione mineraria si è conclusa positivamente con l'emanazione da parte della Regione Toscana del Decreto Dirigenziale n. 1001 del 5.03.2002 avente ad oggetto "Concessione mineraria denominata "Bagno Vignoni", ampliamento al Comune di San Quirico d'Orcia per acqua termale";

CHE in data 20.09.2011 è stata sottoscritta la convenzione per l'affidamento della gestione dell'attività termale presso lo stabilimento posto in Bagno Vignoni con la società TERME SANTA CATERINA S.r.l.;

CHE il Comune ha altresì in essere contratti di somministrazione ai sensi dell'art. 24, comma 6 della L.R. 38/2004;

CHE con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 28.09.2002 è stato approvato il "Regolamento per le condizioni generali di fornitura dell'acqua termale", predisposto dalla Giunta Comunale" e poi emendato in parte dal Consiglio stesso;

CHE con successive deliberazioni consiliari n. 5 del 31/01/2004, n. 26 del 28/06/2007, n. 33 del 23/04/2010, n. 24 del 30-04-2011 e n. 12 del 28/02/2018 è stato modificato il sopra citato regolamento (ALLEGATO A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale);

CHE con deliberazione di consiglio comunale n. 17 del 20/03/2012, è stato approvato lo schema di convenzione "TERME: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE MINERARIA PER ACQUA TERMALE CONVENZIONALMENTE DENOMINATA "BAGNO VIGNONI", POSTA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA";

CHE la CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE MINERARIA PER ACQUA TERMALE CONVENZIONALMENTE DENOMINATA "BAGNO VIGNONI", POSTA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA (SI), ha repertorio n. 491 del 27/03/2012, registrata a Montepulciano il 12/04/2012, al n. 27, serie 1 con scadenza 4 marzo 2022;

CHE il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 marzo 2009, n. 11/R ha approvato il Regolamento di attuazione della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali). (Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 30.03.2009);

CHE con deliberazione di Giunta comunale n. 218 del 30/12/2019, avente ad oggetto: "RINNOVO ANTICIPATO DELLE CONCESSIONI TERMALI DI BAGNO VIGNONI. INDIRIZZI" è stato avviato il procedimento per il rinnovo delle concessioni di cui trattasi;

CHE con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 12/05/2022 è stata rinnovata la concessione mineraria per acqua termale convenzionalmente denominata "Bagno Vignoni", posta nel territorio del comune di San Quirico d'Orcia (Si), individuandone il nuovo termine nel giorno 4 marzo 2047;

ATTESO che, come riportato nella relazione di rinnovo della concessione mineraria per acqua termale denominata "Bagno Vignoni", allegata alla deliberazione consiliare n. 23 del 12/05/2022, è in corso di realizzazione il Nuovo Stabilimento termale di Bagno Vignoni (che è dotato di impianto a ricircolo), per il quale è prevista una somministrazione di 2 l/s;

COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA (PROVINCIA DI SIENA)

VISTA, richiamando la medesima relazione, inoltre, la necessità di tutelare e preservare la risorsa idrica termale mantenendo sotto controllo la soglia limite;

DATO ATTO che è necessario rivedere la distribuzione della concessione di acqua termale alle strutture ricettive con stabilimento termale, portando la quantità massima di risorsa idrotermale somministrabile a 4 l/s e diminuendo contestualmente ad ogni singola struttura termale attualmente titolare di somministrazione la misura massima di risorsa somministrabile, come riportato nel regolamento allegato;

RITENUTO, altresì di apportare modifiche aggiornando altre sezioni del regolamento stesso, per adeguamento delle altre sezioni alla modifica sulla quantità somministrata e per adeguamenti normativi;

RITENUTO opportuno pertanto modificare il citato regolamento come in allegato (ALLEGATO B alla presente deliberazione);

VISTA la L.R.T. 38/2004, così come modificata con L.R. 1° febbraio 2005, n. 21, L.R. 3 giugno 2008, n. 33 e da ultimo modificata con L.R. 14 dicembre 2009, n. 75;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso, ai sensi dell'articolo 49 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal responsabile tecnico;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile reso, ai sensi dell'articolo 49 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal responsabile del servizio finanziario;

Con voti: presenti n. 9, favorevoli n. 6, contrari 0, astenuti 3 (Cresti, Bottai, Bettolini)

DELIBERA

- 1) Di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione.
- 2) Di approvare le modifiche al "REGOLAMENTO PER LE CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DELL'ACQUA TERMALE DI BAGNO VIGNONI" nel testo come evidenziato nell'ALLEGATO B, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
- 4) Di approvare il nuovo "REGOLAMENTO PER LE CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DELL'ACQUA TERMALE DI BAGNO VIGNONI", testo coordinato, che allegato alla presente sotto la lettera C ne forma parte integrante e sostanziale;
- 3) Di demandare all'Ufficio Tecnico il rinnovo dei contratti di somministrazione;
- 4) Di disporre la pubblicazione all'Albo pretorio del testo approvato (ALLEGATO C) contenente le suddette disposizioni regolamentari, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Comunale.
- 5) Di dare atto che la modifica entrerà in vigore con l'esecutività della presente deliberazione.

La deliberazione diventerà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA
(PROVINCIA DI SIENA)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Dott. Giannicola Simari

Il Sindaco

Marco Bartoli

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale elettronico del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di San Quirico d'Orcia ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.

Il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile SERVIZIO 11 - Area Tecnica Gestione del Territorio, LIDIA D'ERRICO e il parere di regolarità contabile del Responsabile del SERVIZIO_2 Elena Gitto, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, mediante sottoscrizione digitale sono disponibili unitamente al procedimento informatico di formazione della presente deliberazione.



**COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA
PROVINCIA DI SIENA**



ALLEGATO "C" deliberazione C.C. n. ___ del _____

**REGOLAMENTO PER LE CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
DELL'ACQUA TERMALE DI BAGNO VIGNONI**

Approvato con Deliberazioni consiliare n. 33 del 23/04/2010. Successivamente modificato con Deliberazione consiliare n. 24 del 30/01/2011 e con deliberazione consiliare n. 12 del 28/02/2018. Ulteriormente modificato con presente atto.

Art. 1 – Principi generali

1. Il Comune di San Quirico d'Orcia, in qualità di soggetto titolare delle funzioni amministrative in materia di ricerca e coltivazione delle acque termali promuove e valorizza la razionale utilizzazione dell'acqua termale di Bagno Vignoni nel rispetto dei seguenti principi:

1. Tutela e valorizzazione dell'assetto ambientale e idrogeologico dell'area ricadente e circostante all'ambito di perimetrazione della concessione mineraria, in conformità e totale rispetto delle previsioni vigenti degli strumenti di pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio del Comune di San Quirico d'Orcia;
2. Perseguimento di un uso sostenibile e durevole della risorsa idrica;
3. Sviluppo sostenibile, sociale ed economico di Bagno Vignoni compatibilmente alle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio del Comune di San Quirico d'Orcia.

Art. 2 – Somministrazione di acqua termale

1. L'acqua termale di Bagno Vignoni, fa parte del patrimonio indisponibile della Regione ed il Comune ne è il concessionario ai sensi della delibera consiliare n° 23 del 12.05.2022 del Comune di San Quirico d'Orcia.
2. Il Comune di San Quirico d'Orcia, nell'ambito della concessione mineraria denominata "Bagno Vignoni", ai sensi dell'art. 24, comma 6 della L.R. 38/2004 e ss.mm. e ii., autorizza se stesso a sottoscrivere contratti di somministrazione.
3. Il Comune fornisce e somministra la risorsa idrica termale nei limiti di disponibilità della stessa e sulla base di convenzioni della durata di sei anni, rinnovabili non tacitamente, con strutture in possesso dei requisiti di seguito stabiliti.

Art. 3 – Usi consentiti della risorsa idrotermale

1. Gli utenti sono tenuti ad utilizzare la risorsa per gli usi consentiti dalle normative statali e regionali vigenti. La risorsa idrica non può essere utilizzata in strutture diverse per natura, previsione urbanistica o ubicazione da quelle indicate nel contratto di somministrazione né essere ceduta sotto qualsiasi forma a terzi.

2. E' fatto divieto assoluto ai soggetti che ne usufruiscono ai sensi del successivo art. 4 di utilizzare la risorsa idrica per usi commerciali esterni, ma è consentito loro il suo sfruttamento per fini cosmetici (ai sensi della L.R. Toscana n. 38/2004, art. 47 septies, comma 1, lett. h) "utilizzo di acque termali per la preparazione di cosmetici") esclusivamente all'interno dell'attività collegata all'esercizio dello sfruttamento dell'acqua termale di cui alle concessioni di cui al successivo articolo.

Art. 4 – Richiesta della somministrazione

1. Per ottenere la somministrazione di acqua termale l'interessato deve presentare al Comune concessionario specifica domanda, redatta su apposito modulo, fornendo la eventuale documentazione richiesta e il necessario titolo di legittimazione.
2. Ai fini dell'ottenimento della somministrazione il soggetto richiedente deve dimostrare che la risorsa idrotermale sarà utilizzata esclusivamente in uno stabilimento termale come definito ai sensi della legge 24/10/2000, n. 323 (di proprietà e/o a gestione: pubblica e/o mista pubblico/privata) o in una struttura ricettiva (con annesso stabilimento termale come sopra definito) di cui agli artt. 22 e 23 (alberghi e R.T.A.) della L.r. 61/2024, con ospitalità di almeno 60 posti letto compresi quelli aggiunti ed eventuali dipendenze, e che i medesimi (stabilimento e struttura ricettiva) risultino all'interno del perimetro di "Zona di protezione di rispetto termale (ZP)" di cui e come definito dalla relativa tavola del Piano Strutturale del Comune di San Quirico d'Orcia e ss. mm. ii, fatta salva la possibilità di individuare, per ragioni di salvaguardia e più razionale utilizzo della risorsa idrica, con apposita eventuale variante allo strumento urbanistico attuativo, un ambito ottimale di localizzazione delle strutture che potranno beneficiare della somministrazione del bene. Ogni struttura ricettiva può essere destinataria di un solo contratto di somministrazione di acqua termale e non può avere altre concessioni di derivazione di approvvigionamento di acqua equiparabile all'acqua termale.
3. Il Comune concessionario potrà respingere la domanda per legittimi motivi di pubblico interesse, oltre che per non sufficiente disponibilità della risorsa, di cui sarà data comunicazione al richiedente.
4. Salvo quanto previsto al precedente comma, la procedura per l'ottenimento della somministrazione si concluderà con la stipula di una convenzione, il cui schema sarà preventivamente approvato dal Responsabile dell'Area tecnica in conformità alle condizioni generali stabilite nel presente regolamento e a criteri operativi specifici forniti dalla Giunta Comunale, che procederà anche all'approvazione di uno schema-tipo di convenzione; detta convenzione sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso, a norma della vigente legge sull'imposta di registro, con spese a carico del richiedente.
5. All'atto della stipula della convenzione di somministrazione l'utente deve versare una cauzione pari alla metà del corrispettivo annuale di somministrazione pattuito.

Art. 5 - Quantità massima di risorsa idrotermale somministrabile

1. Per il perseguimento di un uso sostenibile e durevole della risorsa idrica, il Comune di San Quirico d'Orcia, stabilisce la quantità massima somministrabile, tenendo a riferimento la portata di concessione individuata ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera c bis) della L.R. 65/2024.
2. La quantità massima somministrabile è determinata come segue:
 1. nuove istanze di somministrazione: 1,00 litri/secondo, fatto salvo la disponibilità della stessa;
 2. strutture termale (di proprietà e/o a gestione: pubblica e/o mista pubblico/privata o privata): 4 litri/secondo;
 3. stabilimento termale (con gestione: pubblica e/o mista pubblico/privata e/o privata): 2 l/s
 4. convenzioni di somministrazione già in essere dovranno adeguarsi alla somministrazione come di seguito riportato:
 - Hotel Adler Thermae 4 l/s
 - Hotel La Posta 4 l/s
 - Albergo Le Terme 1 l/s
3. L'Amministrazione Comunale, a seguito di atto di indirizzo della Giunta Comunale, in qualità di concessionario, potrà decidere in qualunque momento di diminuire le portate di cui al precedente comma 1 finalizzando tale scelta ad una maggiore razionalizzazione dello sfruttamento della risorsa, anche in ragione di verifiche, studi e monitoraggi delle sorgenti che evidenzino un calo delle loro portate.
4. Il destinatario della somministrazione, con la firma della convenzione, dichiara di accettare le riduzioni che saranno operate dal Comune ai sensi del presente regolamento, e di essere a conoscenza che nulla potrà pretendere in termini di rimborsi di spese sostenute o canoni corrisposti o in termini di risparmio di danno ai servizi eventualmente sofferti a causa della riduzione della portata.

applicate in termini percentuali in riduzione rispetto alla quantità massima somministrabile indicata nella relativa convenzione.

6. Il comma precedente non si applica agli stabilimenti termali (di proprietà e/o a gestione: pubblica e/o mista pubblico/privata), per i quali l'Amministrazione comunale si riserva di stabilire percentuali di diminuzione diverse.

Art. 6 – Corrispettivo di somministrazione

1. L'utente corrisponderà al Comune quale corrispettivo per la somministrazione il canone annuale così come determinato, sulla base della normativa vigente in materia, dalla Giunta comunale, che provvederà altresì ad individuare modalità e termini per i pagamenti.
2. In caso di quantità somministrate inferiori alla massima detto canone rimarrà invariato.

Art. 7 – Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi di quanto stabilito al successivo art. 8, si intendono abrogate tutte le norme regolamentari che disciplinino la presente materia e comunque che si trovino in contrasto con quanto stabilito e previsto in questo provvedimento.

Art. 8 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività dell'atto consiliare di approvazione.
2. I contratti di somministrazione in essere al momento dell'approvazione del presente regolamento e che fossero in eventuale contrasto con le disposizioni di cui al presente atto, dovranno essere adeguati entro il termine di 60 giorni dall'esecutività del regolamento medesimo. Fino al momento della sottoscrizione della nuova convenzione, rimarranno in vigore principi, criteri e canoni delle precedenti convenzioni.

Art. 9 - Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa preordinata.